



Scuola di Diritto Avanzato

Advanced Law School

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



29.4.2019

Esame Avvocato, prova scritta e correzione: i commissari non sono tenuti ad apporre alcun segno ed il voto non richiede motivazione

In tema di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, vanno affermati i seguenti principi:

- **il semplice voto in forma numerica è legittimo** e non necessita di ulteriore motivazione, tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione;

- in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato **non è richiesta, da parte della competente commissione, l'apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo**, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico;

- **le valutazioni negative ma prossime alla sufficienza non necessitano di una motivazione succinta** per iscritto delle ragioni del giudizio di non idoneità anche in quanto non è stato previsto per siffatte ipotesi, in sede di determinazione dei criteri di correzione, un onere motivazionale più ampio e penetrante;

- non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) **la disposizione dell'art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012**, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti "sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame" per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell'art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare "le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali", sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6;

- a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, **non è consentito al Giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo**, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di riferimento.

**T.A.R. Sicilia - Palermo – sezione terza,
sentenza del 11.10.2018, n. 2081**

...omissis...

Considerato che il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata dichiarata la sua non idoneità a sostenere le prove orali per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2017;

Considerato che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati con un unico motivo di censura per violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di motivazione, per carente istruttoria ed erronea presupposizione, in quanto:

- la Commissione giudicatrice non ha indicato i criteri sulla base dei quali ha valutato le prove scritte d'esame del ricorrente, né tanto meno la Commissione ha indicato quali parametri di riferimento ha utilizzato per esprimere il proprio giudizio negativo;

- la nuova disciplina entrata in vigore, prevede che la commissione debba "annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti" (art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012) e, pertanto, non basta più il voto numerico, ma serve una chiara ed esplicita motivazione per esprimere un voto negativo;

- nella fattispecie in esame il giudizio complessivo di idoneità riportato dal ricorrente è stato di n. 82 punti, quindi "prossimo alla sufficienza" (fissata in 90 punti dall'art. 17 bis, comma 2, del

R.D. n. 37 del 1934) e, pertanto, si imponeva un'esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati;

- gli elaborati svolti dal ricorrente risultano essere stati svolti correttamente e adeguatamente senza peccare in specificità e completezza;

Considerato che il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 11.9.2018;

Considerato che, come preavvisato e verbalizzato in sede di trattazione orale dell'istanza cautelare, il giudizio viene definitivo ai sensi dell'art. 60 c.p.a. con sentenza in forma semplificata nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge;

Considerato che il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni:

- in tema di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, il semplice voto in forma numerica è legittimo e non necessita di ulteriore motivazione, tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l'estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (Ad. Plen. Cd.S., n. 7/2017; Cons. giust. amm. Sicilia, 26-02-2018, n. 109);

- in sede di valutazione degli elaborati scritti presentati dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato non è richiesta, da parte della competente commissione, l'apposizione di glosse, di segni grafici o di indicazioni di qualsiasi tipo, sui verbali relativi alle operazioni di correzione, non avendo detti verbali la finalità di rendere edotti i candidati degli eventuali

errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso con il punteggio numerico (Cons. Stato Sez. IV, 01-08-2018, n. 4746);

- le valutazioni negative ma prossime alla sufficienza non necessitano di una motivazione succinta per iscritto delle ragioni del giudizio di non idoneità (C.d.S., sez. IV, n. 1722/2018 del 19.3.2018, in cui si è ritenuto addirittura non viziante la mancata osservanza del criterio dettato dalla riunione dei presidenti delle sottocommissioni secondo cui, in caso di valutazioni negative ma prossime alla sufficienza, la singola sottocommissione sarebbe stata tenuta a motivare succintamente per iscritto le relative ragioni) anche in quanto non è stato previsto per siffatte ipotesi, in sede di determinazione dei criteri di correzione, un onere motivazionale più ampio e penetrante (cfr. nei termini, T.A.R. Sicilia-Palermo, n. 2461/2017 del 30.10.2017);

- non consente alcun dubbio interpretativo (nel senso di una pretesa immediata applicabilità immediata) la disposizione dell'art. 46, comma 5, della L. n. 247 del 2012, in combinato disposto con il chiarissimo tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti "sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame" per i primi due (poi quattro, ora cinque) anni successivi all'entrata in vigore della legge, anche in disparte la considerazione che il comma 6 dell'art. 46 rinvia comunque ad apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare sentito il Consiglio Nazionale Forense, per disciplinare "le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali", sia pure sulla base dei criteri generali enunciati dal medesimo comma 6 (C.d.S., sez. IV, n. 1722/2018 del 19.3.2018);

- in sede di esame di avvocato, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al Giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia di riferimento (Tar Sicilia, Palermo, n. 475/2017);

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'amministrazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario

Scuola Diritto *Avanzato*

Advanced Law School
